



# Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS)

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettere a e b della Costituzione  
federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 dicembre 2015<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1** Scopo e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge si prefigge di proteggere le persone dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.

<sup>2</sup> A tale scopo, contiene disposizioni riguardanti:

- a. l'utilizzo di prodotti;
- b. le misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori;
- c. l'acquisizione di basi scientifiche e l'informazione del pubblico.

<sup>3</sup> Essa si applica sempre che la protezione di cui al capoverso 1 non sia garantita mediante prescrizioni contenute in altri atti normativi della Confederazione.

## **Art. 2** Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *radiazioni non ionizzanti*: campi elettromagnetici con una lunghezza d'onda superiore a 100 nanometri;
- b. *stimoli sonori*: infrasuono, suono e ultrasuono;

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2016 351

- c. *prodotto*: cosa mobile pronta per l'utilizzo che genera radiazioni non ionizzanti o stimoli sonori, anche se incorporata in un'altra cosa mobile o immobile.

### **Art. 3** Utilizzo di prodotti

<sup>1</sup> Chi installa o utilizza un prodotto, oppure si occupa della sua manutenzione, deve attenersi alle norme di sicurezza del fabbricante e garantire che la salute delle persone non sia messa in pericolo o lo sia soltanto minimamente.

<sup>2</sup> Per l'utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi il Consiglio federale può:

- a. prevedere un attestato di competenza;
- b. prevedere il ricorso a uno specialista competente in materia.

<sup>3</sup> Esso può fissare requisiti riguardanti la formazione per l'attestato di competenza di cui al capoverso 2 lettera a.

### **Art. 4** Misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni riguardanti misure mediante le quali è possibile ridurre i rischi di esposizioni a radiazioni non ionizzanti e a stimoli sonori pericolose per la salute e prevenire danni.

<sup>2</sup> Esso può, in particolare:

- a. fissare valori di esposizione e disciplinarne la sorveglianza;
- b. prevedere un obbligo d'informazione;
- c. prevedere misure di protezione;
- d. prevedere un obbligo di annuncio per manifestazioni.

### **Art. 5** Divieti

Se la salute delle persone non può essere protetta a sufficienza da nessun'altra misura, il Consiglio federale può:

- a. vietare l'importazione, il transito, la consegna o il possesso di prodotti potenzialmente molto pericolosi;
- b. vietare l'utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente molto pericolosi.

### **Art. 6** Acquisizione di basi scientifiche

La Confederazione acquisisce le basi scientifiche necessarie per l'esecuzione della presente legge. Per l'attribuzione o il sostegno di lavori di ricerca si applicano le disposizioni della legge federale del 14 dicembre 2012<sup>3</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

<sup>3</sup> RS 420.1

**Art. 7** Informazione del pubblico

L'Ufficio federale della sanità pubblica informa il pubblico sulle ripercussioni e i rischi delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori rilevanti per la salute.

**Art. 8** Esecuzione da parte della Confederazione

<sup>1</sup> La Confederazione è responsabile dell'esecuzione della presente legge, sempre che, in virtù dell'articolo 9, i controlli non siano trasferiti ai Cantoni.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può dichiarare competente la Confederazione per i controlli di ambiti parziali delle misure di cui all'articolo 4.

**Art. 9** Esecuzione da parte dei Cantoni

I Cantoni controllano con prove a campione il rispetto:

- a. delle norme di sicurezza del fabbricante di cui all'articolo 3 capoverso 1 nell'installazione, nell'utilizzo e nella manutenzione a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi;
- b. dell'obbligo di produrre un attestato di competenza o di ricorrere a uno specialista di cui all'articolo 3 capoverso 2;
- c. delle misure fissate in virtù dell'articolo 4;
- d. dei divieti di consegna e possesso di cui all'articolo 5 lettera a;
- e. dei divieti di utilizzo di cui all'articolo 5 lettera b.

**Art. 10** Provvedimenti amministrativi

<sup>1</sup> Gli organi d'esecuzione possono controllare sul posto l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione di prodotti e l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4.

<sup>2</sup> Possono disporre provvedimenti appropriati oppure ordinarli sul posto se dal controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante.

<sup>3</sup> Se è necessario per tutelare la salute dell'utente o di terzi, essi possono in particolare:

- a. ordinare un avvertimento al pubblico sui pericoli dell'utilizzo;
- b. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto di un divieto di possesso, di consegna o di utilizzo;
- c. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
- d. ordinare l'immediata cessazione di esposizioni pericolose per la salute;
- e. ordinare la revoca del riconoscimento dell'attestato di competenza in caso di ripetuto utilizzo inappropriato a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi.

<sup>4</sup> Essi avvertono il pubblico sugli utilizzi pericolosi se l'utente non adotta provvedimenti efficaci o non li adotta tempestivamente.

#### **Art. 11** Emolumenti

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti per i controlli e le misure degli organi d'esecuzione della Confederazione.

<sup>2</sup> Per controlli che non danno adito a contestazioni non sono riscossi emolumenti.

#### **Art. 12** Protezione dei dati

Gli organi d'esecuzione sono autorizzati a trattare dati personali e a trasmettersi reciprocamente, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione uniforme della presente legge.

#### **Art. 13** Delitti

Chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza intenzionalmente un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5 è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

#### **Art. 14** Contravvenzioni

<sup>1</sup> È punito con una multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- a. non si attiene alle norme di sicurezza del fabbricante nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
- b. contravviene all'obbligo di produrre un attestato di competenza o di ricorrere a uno specialista di cui all'articolo 3 capoverso 2;
- c. contravviene alle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 4 capoverso 2;
- d. viola una prescrizione esecutiva la cui inosservanza è dichiarata punibile o non si conforma a una decisione che gli è stata notificata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa fino a 20 000 franchi.

<sup>3</sup> È punito con una multa fino a 40 000 franchi chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza per negligenza un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5.

<sup>4</sup> Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>4</sup> sul diritto penale amministrativo.

<sup>4</sup> RS 313.0

**Art. 15** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

